

Gazzetta ufficiale

C 265

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno

21 luglio 2016

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2016/C 265/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7877 — Warburg Pincus/ General Atlantic/Unicredit/Santander/SAM/Pioneer) ⁽¹⁾	1
2016/C 265/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8075 — Partners Group/ Infrared Capital Partners/Merkur Offshore) ⁽¹⁾	1

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2016/C 265/03	Tassi di cambio dell'euro	2
2016/C 265/04	Informazione della Commissione ai sensi della decisione (UE) 2016/833 del Consiglio	3

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2016/C 265/05	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8141 — Watling Street/Sagemcom) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	4
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Rettifiche

2016/C 265/06	Rettifica degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (GU C 204 dell'1.7.2014)	5
---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.7877 — Warburg Pincus/General Atlantic/Unicredit/Santander/SAM/Pioneer)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2016/C 265/01)

Il 26 maggio 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32016M7877. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.8075 — Partners Group/Infrared Capital Partners/Merkur Offshore)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2016/C 265/02)

L'8 luglio 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32016M8075. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

20 luglio 2016

(2016/C 265/03)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1013	CAD	dollari canadesi	1,4382
JPY	yen giapponesi	117,33	HKD	dollari di Hong Kong	8,5405
DKK	corone danesi	7,4384	NZD	dollari neozelandesi	1,5658
GBP	sterline inglesi	0,83605	SGD	dollari di Singapore	1,4962
SEK	corone svedesi	9,4684	KRW	won sudcoreani	1 257,06
CHF	franchi svizzeri	1,0882	ZAR	rand sudafricani	15,7296
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	7,3501
NOK	corone norvegesi	9,3552	HRK	kuna croata	7,4855
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	14 433,83
CZK	corone ceche	27,022	MYR	ringgit malese	4,4456
HUF	fiorini ungheresi	315,05	PHP	peso filippino	51,917
PLN	zloty polacchi	4,3758	RUB	rublo russo	69,7877
RON	leu rumeni	4,4741	THB	baht thailandese	38,583
TRY	lire turche	3,3463	BRL	real brasiliano	3,5761
AUD	dollari australiani	1,4712	MXN	peso messicano	20,3683
			INR	rupia indiana	74,0123

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Informazione della Commissione ai sensi della decisione (UE) 2016/833 del Consiglio

(2016/C 265/04)

Ai sensi dell'articolo 2 della decisione (UE) 2016/833 del Consiglio, del 17 maggio 2016, che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in occasione della 54^a sessione del comitato di esperti in materia di trasporto delle merci pericolose istituito dall'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) riguardo ad alcune modifiche all'appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia ⁽¹⁾ applicabili a decorrere dal 1^o gennaio 2017, la Commissione informa che le decisioni adottate dal comitato sono disponibili all'indirizzo:

<http://www.otif.org/index.php?id=552&L=2>

⁽¹⁾ GUL 140 del 27.5.2016, pag. 12.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione**(Caso M.8141 — Watling Street/Sagemcom)****Caso ammissibile alla procedura semplificata****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2016/C 265/05)

1. In data 13 luglio 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Watling Street Capital Partners LLP (Regno Unito), attraverso la controllata Saturn BidCo SAS, acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme dell'impresa Sagemcom Holding SAS (Francia) mediante acquisto di quote.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - Watling Street Capital Partners LLP è l'impresa madre del gruppo Charterhouse, costituito da imprese che gestiscono fondi di investimento,
 - Sagemcom Holding SAS è l'impresa madre del gruppo Sagemcom, costituito da imprese operanti nello sviluppo, nella produzione e nella distribuzione di terminali comunicanti ad alto valore aggiunto, soluzioni per la gestione dell'energia e infrastrutture di telecomunicazione.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8141 — Watling Street/Sagemcom, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

RETTIFICHE

Rettifica degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 204 del 1^o luglio 2014)

(2016/C 265/06)

Pagina 21, punto 60:

anziché: «Se è previsto un modulo specifico per una misura di aiuto descritta nella parte II dei presenti orientamenti, tale modulo è considerato uno strumento di aiuto adeguato ai fini dei presenti orientamenti.»

leggasi: «Se è prevista una forma specifica per una misura di aiuto descritta nella parte II dei presenti orientamenti, tale forma è considerata uno strumento di aiuto adeguato ai fini dei presenti orientamenti.»

Pagina 21, punto 62:

anziché: «Per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti non coperti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 nell'ambito del programma di sviluppo rurale o come finanziamento supplementare per tale misura di sviluppo rurale, se l'aiuto è concesso in forme che conferiscono un vantaggio pecuniario diretto (quali ad esempio sovvenzioni dirette, esenzioni o riduzioni fiscali, degli oneri sociali o di altri contributi obbligatori ecc.), lo Stato membro è tenuto a dimostrare perché ritiene che altre tipologie di aiuto, per esempio nella forma di anticipi rimborsabili o basate su strumenti di debito o rappresentativi di capitale (ad esempio prestiti a tasso agevolato o con abbuono d'interessi, garanzie statali o altri apporti di capitale a condizioni favorevoli), siano meno appropriate.»

leggasi: «Per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti non coperti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 nell'ambito del programma di sviluppo rurale o come finanziamento supplementare per tale misura di sviluppo rurale, se l'aiuto è concesso in forme che conferiscono un vantaggio pecuniario diretto (quali ad esempio sovvenzioni dirette, esenzioni o riduzioni fiscali, degli oneri sociali o di altri contributi obbligatori ecc.), lo Stato membro è tenuto a dimostrare perché ritiene che altre tipologie di aiuto potenzialmente meno distorsive, per esempio anticipi rimborsabili o forme basate su strumenti di debito o rappresentativi di capitale (ad esempio prestiti a tasso agevolato o con abbuono d'interessi, garanzie statali o altri apporti di capitale a condizioni favorevoli), siano meno appropriate.»

Pagina 22, punto 67, prima frase:

anziché: «Fatte salve le eccezioni esplicitamente previste dalla legislazione dell'Unione o dai presenti orientamenti, gli aiuti di Stato unilaterali, intesi semplicemente a migliorare la situazione finanziaria delle imprese senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore e, in particolare, gli aiuti concessi esclusivamente sulla base del prezzo, della quantità, dell'unità di produzione o dell'unità dei mezzi di produzione, sono considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune.»

leggasi: «Fatte salve le eccezioni esplicitamente previste dalla legislazione dell'Unione o dai presenti orientamenti, gli aiuti di Stato unilaterali, intesi semplicemente a migliorare la situazione finanziaria delle imprese senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore e, in particolare, gli aiuti concessi esclusivamente sulla base del prezzo, della quantità, dell'unità di produzione o dell'unità dei mezzi di produzione, sono considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato interno.»

Pagina 22, punto 72:

anziché: «Inoltre le grandi imprese devono descrivere nella domanda la situazione in assenza di aiuti, indicare quale situazione è indicata come scenario controfattuale o progetto o attività alternativi e fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda.»

leggasi: «Inoltre le grandi imprese devono descrivere nella domanda la situazione in assenza di aiuti, situazione che è indicata come scenario controfattuale o progetto o attività alternativi, e fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda.»

Pagina 23, punto 75, lettera o):

anziché: «gli aiuti alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico in conformità al punto (643), lettera e); questa deroga non si applica agli aiuti agli investimenti connessi con il patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, che superino le soglie di notifica di cui al punto (37), lettera c);»

leggasi: «gli aiuti alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico in conformità al punto (644), lettera e); questa deroga non si applica agli aiuti agli investimenti connessi con il patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, che superino le soglie di notifica di cui al punto (37), lettera c);».

Pagina 25, punto 95, prima frase:

anziché: «Di regola, gli aiuti agli investimenti soggetti a notificati individuale sono considerati limitati al minimo se l'importo dell'aiuto corrisponde ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto.»

leggasi: «Di regola, gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale sono considerati limitati al minimo se l'importo dell'aiuto corrisponde ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto.»

Pagina 27, punto 114, ultima frase,

anziché: «Pertanto, le condizioni descritte ai punti da (115) a (127) devono essere rispettate per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli nel settore forestale e nelle zone rurali.»

leggasi: «Pertanto, le condizioni descritte ai punti da (115) a (127) devono essere rispettate per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli, nel settore forestale e nelle zone rurali.»

Pagina 28, titolo che precede il punto 115:

anziché: «Regimi di aiuti agli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli nel settore forestale e nelle zone rurali»

leggasi: «Regimi di aiuti agli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli, nel settore forestale e nelle zone rurali».

Pagina 28, titolo che precede il punto 117:

anziché: «Regimi di aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli nelle zone rurali»

leggasi: «Aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli e nelle zone rurali».

Pagina 36, punto 168:

anziché: «Gli Stati membri possono concedere aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli se gli aiuti soddisfano tutte le condizioni previste da uno dei seguenti strumenti di aiuto:»

leggasi: «Gli Stati membri possono concedere aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli se gli aiuti soddisfano tutte le condizioni previste da uno dei seguenti strumenti di aiuto:».

Pagina 42, punto 233, prima frase:

anziché: «Gli aiuti coprono soltanto gli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e di altri pertinenti requisiti obbligatori.»

leggasi: «Gli aiuti coprono soltanto gli impegni che vanno al di là delle pertinenti norme obbligatorie stabilite a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e di altri pertinenti requisiti obbligatori.»

Pagina 43, punto 240:

anziché: «L'aiuto deve essere limitato a 500 EUR per unità di bestiame.»

leggasi: «L'aiuto deve essere limitato a 500 EUR per unità di bestiame adulto.»

Pagina 47, punto 280, lettera a):

anziché: «costi per la partecipazione ai regimi di qualità;»

leggasi: «costi per la prima partecipazione ai regimi di qualità;».

Pagina 65, punto 453, seconda frase:

anziché: «Possono beneficiare degli aiuti per l'organizzazione di concorsi, fiere o mostre di cui al punto (464), lettera a), esclusivamente le PMI.»

leggasi: «Possono beneficiare degli aiuti per l'organizzazione di concorsi, fiere commerciali o mostre di cui al punto (464), lettera a), esclusivamente le PMI.»

Pagina 65, punto 464, lettera a):

anziché: «per quanto riguarda l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere o mostre, a condizione che gli aiuti siano accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti;»

leggasi: «per quanto riguarda l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere commerciali o mostre, a condizione che gli aiuti siano accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti;».

Pagina 70, punto 495, terza frase:

anziché: «Tuttavia, conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, lettera c), all'articolo 21, paragrafo 1, lettera e), e all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1305/2013, i presenti orientamenti riguardano gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia, che sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.»

leggasi: «Tuttavia, conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, lettera c), all'articolo 21, paragrafo 1, lettera e), e all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1305/2013, i presenti orientamenti riguardano gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia, che sono limitati a tutte le lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.»

Pagina 72, punto 505:

anziché: «Gli aiuti per i costi di impianto e il premio annuale possono essere erogati ai proprietari fondiari pubblici e privati e ai loro consorzi.»

leggasi: «Gli aiuti per i costi di impianto e il premio annuale possono essere erogati ai possessori fondiari pubblici e privati e ai loro consorzi.»

Pagina 73, punto 509, lettera d):

anziché: «in caso di interventi di imboscimento che conducono allo sviluppo di foreste di dimensioni superiori a una determinata soglia definita dagli Stati membri, l'intervento deve consistere:»

leggasi: «in caso di interventi di imboscimento che conducono alla creazione di foreste di dimensioni superiori a una determinata soglia definita dagli Stati membri, l'intervento deve consistere:».

Pagina 74, punto 515:

anziché: «Gli aiuti possono essere concessi a proprietari fondiari privati, ai comuni e ai loro consorzi.»

leggasi: «Gli aiuti possono essere concessi ai possessori fondiari privati, ai comuni e ai loro consorzi.»

Pagina 74, punto 520:

anziché: «L'aiuto può essere concesso a silvicoltori pubblici e privati, ad altri enti pubblici e privati e ai loro consorzi.»

leggasi: «L'aiuto può essere concesso a silvicoltori pubblici e privati, ad altri enti di diritto privato e pubblici e ai loro consorzi.»

Pagina 74, punto 521, lettera b):

anziché: «interventi di prevenzione degli incendi o di altri rischi naturali su scala locale, compreso l'uso di animali al pascolo;»

leggasi: «piccoli interventi di prevenzione degli incendi o di altri rischi naturali su scala locale, compreso l'uso di animali al pascolo.»

Pagina 74, punto 522:

anziché: «Nel caso di interventi ricostitutivi del potenziale forestale di cui al punto (522)(d), l'aiuto deve essere subordinato al riconoscimento formale, da parte delle autorità pubbliche competenti dello Stato membro, del fatto che si è verificato uno degli eventi succitati e che questo – o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE per lottare contro organismi nocivi, debellarli o arginarne la diffusione – ha causato la distruzione di almeno il 20 % del potenziale forestale interessato.»

leggasi: «Nel caso di interventi ricostitutivi del potenziale forestale di cui al punto (521)(d), l'aiuto deve essere subordinato al riconoscimento formale, da parte delle autorità pubbliche competenti dello Stato membro, del fatto che si è verificato uno degli eventi succitati e che questo – o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE per lottare contro organismi nocivi, debellarli o arginarne la diffusione – ha causato la distruzione di almeno il 20 % del potenziale forestale interessato.»

Pagina 75, punto 528:

anziché: «L'aiuto concesso per i costi ammissibili di cui al punto (522), lettera d), e tutti gli altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi i pagamenti nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione o nell'ambito di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili, non superano il 100 % dei costi ammissibili.»

leggasi: «L'aiuto concesso per i costi ammissibili di cui al punto (521), lettera d), e tutti gli altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi i pagamenti nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione o nell'ambito di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili, non superano il 100 % dei costi ammissibili.»

Pagina 75, punto 530:

anziché: «L'aiuto può essere concesso a persone fisiche, a silvicoltori pubblici e privati, ad altri enti pubblici e privati e ai loro consorzi.»

leggasi: «L'aiuto può essere concesso a persone fisiche, a silvicoltori pubblici e privati, ad altri enti di diritto privato e pubblici e ai loro consorzi.»

Pagina 76, punto 538:

anziché: «Possono essere concessi aiuti per investimenti intesi a incrementare il potenziale forestale o ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione, mobilitazione e commercializzazione.»

leggasi: «Possono essere concessi aiuti per investimenti intesi a incrementare il potenziale forestale o ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione, mobilitazione e commercializzazione.»

Pagina 76, punto 540:

anziché: «Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia devono essere limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.»

leggasi: «Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia devono essere limitati a tutte le lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.»

Pagina 78, punto 556, prima frase:

anziché: «L'aiuto può essere concesso a silvicoltori pubblici e privati, ad altri enti pubblici e di diritto privato e ai loro consorzi.»

leggasi: «L'aiuto può essere concesso a silvicoltori pubblici e privati, ad altri enti di diritto privato e pubblici e ai loro consorzi.»

Pagina 86, punto 638, lettera f), [modificato dalla comunicazione C(2015) 8074, punto 45]:

anziché: «l'intensità massima dell'aiuto per i grandi progetti di investimento deve essere ridotta applicando il meccanismo descritto al punto (35) dei presenti orientamenti.»

leggasi: «l'intensità massima dell'aiuto per i grandi progetti di investimento deve essere ridotta applicando la formula dell'importo di aiuto corretto descritta al punto (35).31 dei presenti orientamenti.»

Pagina 97, titolo della sezione 5:

anziché: **«Proposte di opportune misure»**

leggasi: **«Proposte di misure adeguate».**

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT